



# COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

## Provincia di Bergamo

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 9 del 22-04-2022

In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica

CODICE ENTE: 10086

**OGGETTO:RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA DELLE AREE COMPRESSE NEI PIANI DI ZONA - MODALITÀ DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA E PER L'ELIMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE IN SEGUITO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA L. 448/1998 CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 108/2021.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

<b>Fogaroli Luigi</b>	<b>P</b>	<b>VEZZOLI ALEX</b>	<b>P</b>
<b>BREVI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>TRAPLETTI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>MONTANELLI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>	<b>BETTINI CHIARA</b>	<b>P</b>
<b>FINOTTO RINO</b>	<b>P</b>	<b>COLLEONI PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>PEZZOTTA NATALINA</b>	<b>A</b>	<b>PALLADINI LINDA</b>	<b>P</b>
<b>BIAVA LUCA</b>	<b>P</b>	<b>FOGAROLI CAMILLA</b>	<b>P</b>
<b>LORENZI SERGIO</b>	<b>A</b>		

Presenti n. 11 e assenti 2

Partecipa il Segretario Generale Orlando Rossella

Assume la presidenza Fogaroli Luigi in qualità di Sindaco

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile: S
------------------------------

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che questo Comune negli anni 80 si era dotato del Piano di Edilizia Economico e Popolare (P.E.E.P.) ex legge 167/1962, al fine di soddisfare le esigenze abitative dei cittadini meno abbienti;

**Richiamata** la deliberazione consiliare n. 15 dell'11.05.2016 con la quale:

- si approvava lo schema di convenzione tipo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per gli assegnatari degli alloggi su terreni già compresi in piani approvati a norma della Legge n.167/1962 e s.m.i;
- si determinava il prezzo di cessione in proprietà dei lotti PEEP già concessi in diritto di superficie, applicando il criterio stabilito dall'art.31 comma 48 della Legge n.448/98, come modificato dalla legge n. 147/2013, da applicare ai piani di zona, approvati ai sensi della Legge n. 167/1962.

I comparti interessati dai Piani di Zona sono i seguenti:

### **Comparto 1 - Via IV Novembre**

- Lotto 1 - Cooperativa Casa 86 (diritto di superficie)
- Lotto 2 - Edilizia L'impronta (diritto di superficie)
- Lotto 3 - Edilizia Casa 86 (diritto di proprietà)

### **Comparto 2 – Via Don Cavagna**

- Lotto 1 - Cooperativa Primavera 80 (diritto di proprietà)
- Lotto 2 – Impresa Edilnova di Ravasio Alessandro (diritto di superficie)

**Considerato che** l'art. 31 commi da 45 a 49-quater della L. n. 448/1998 modificato dalla L. n. 108 del 2021, cita quanto segue:

*Comma 45 – “I comuni possono cedere in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 222 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute dai proprietari di alloggi ubicati nelle aree non escluse, prima dell'approvazione della delibera comunale, conservano efficacia.”*

*Comma 46 – “Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:*

- a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;*

b) *in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.*”

*Comma 47 – “La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.”*

*Comma 48 – “Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.”*

*Comma 49 – “È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 48.”*

*Comma 49-bis – “I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una*

*percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell'immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziati mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati.”*

Comma 49-ter – *“Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.”*

Comma 49-quater – *“In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresì la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.”*

**Considerato altresì che** il Decreto del Ministero dell'economia e della finanza, n. 151 del 28 settembre 2020 "Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata" all'art. 1, 2 e 3 recitano quanto segue:

**Art. 1 – Corrispettivo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonché di canone massimo di locazione.**

Comma 1 - *“Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui all'articolo 31, commi 49-bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è pari al cinquanta per cento del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unità*

*immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto articolo 31, ed è ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula indicata al comma 2."*

*Comma 2 - "Al fine di determinare la riduzione il corrispettivo di cui al comma 1, si applica la seguente formula:*

$$CRV = Cc. 48 * QM * 0,5 * (ADC - ATC) / ADC$$

*CRV = Corrispettivo rimozione vincoli.*

*Cc. 48 = Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998.*

*QM = Quota millesimale dell'unità immobiliare.*

*ADC = Numero degli anni di durata della convenzione.*

*ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione.*

*Comma 3 - "In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV di cui al comma 2 è moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula:*

$$CRVs = CRV * 0,5$$

*CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie*

*Comma 4 - "Il vincolo è rimosso, anche ai fini dell'estinzione delle pretese di rimborso dicui all'articolo 31, comma 49-quater, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per effetto della stipula della convenzione tra le parti"*

## Art. 2 - Dilazione di pagamento

*Comma 1 - "Su richiesta di parte, il comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa."*

*Comma 2 - "La garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché la facoltà del comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile."*

*Comma 3 - "In caso di concessione della dilazione di pagamento, la stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo, presso l'ufficio dell'Agenzia delle*

*entrate territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile, possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata.”*

### Art. 3 - Semplificazione delle procedure:

Comma 1 - *“In attuazione del principio di trasparenza, i comuni garantiscono la tempestiva pubblicità nei siti istituzionali delle procedure, della modulistica e dei dati rilevanti ai fini della applicazione del presente regolamento.”*

Comma 2 - *“Al fine di accelerare e semplificare le procedure volte alla stipulazione delle convenzioni di rimozione dei vincoli, i Comuni adottano schemi di convenzione-tipo di rimozione dei vincoli.”*

**Rilevato che** le innovazioni introdotte dalla normativa richiamata, (La Legge n. 448, 23 dicembre 1998 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” così come modificata con l'entrata in vigore della L. 108/2021, e Decreto del Ministero dell'economia e della finanza, n. 151 del 28 settembre 2020), possono essere così sintetizzate:

- Possibilità di trasformare in proprietà piena il precedente diritto di superficie a condizioni assai più favorevoli di quelle previste in passato;
- Possibilità di rimuovere i vincoli del prezzo massimo di cessione;
- Competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, e non più dell'Ufficio Tecnico Erariale, nella determinazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione;

### **Assunto che:**

- La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 art. 31 della L. n. 448/1998;
- La rimozione dei vincoli ai sensi dei commi 49-bis, 49-ter, 49-quater art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 possono essere rimossi tramite determinazione pagamento di un corrispettivo nelle modalità prescritte dal Decreto del Ministero dell'economia e della finanza, n. 151 del 28 settembre 2020;

### **Considerato che** il Comune di Costa di Mezzate intende:

- riattivare tutte le procedure finalizzate sia alla cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie;
- riattivare tutte le procedure finalizzate alla rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione;

### **e, contestualmente:**

- eliminare il regime vincolistico accessorio relativo ai requisiti soggettivi degli acquirenti, dietro pagamento di un corrispettivo appositamente determinato, anche in considerazione di:
- inopportunità della permanenza di previsioni vincolistiche sul bene durevole “casa”,

che di fatto provocano difficoltà di collocamento sul mercato dell'immobile sottoposto a vincoli, con potenziali conseguenti limitazioni alla libertà individuale del cittadino che, ad esempio, venga a trovarsi nella necessità di trasferirsi in altro luogo di residenza o in altro alloggio di dimensioni più adeguate alle intervenute modifiche del proprio nucleo familiare;

- possibilità di introitare, da parte del Comune somme da reinvestire in opere di urbanizzazione a servizio della collettività;

**Che a tal fine** è necessario, per procedere alla rimozione dei vincoli, approvare lo schema convenzionale allegato al presente provvedimento, redatto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. ed alle condizioni indicate al sopracitato art. 31, comma 46, della legge n. 448/1998;

**Ravvisata** l'opportunità di pubblicare apposita comunicazione per pubblicizzare le linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale contenute nella presente deliberazione e che tale comunicazione costituirà a tutti gli effetti avviso da parte del Comune agli eventuali interessati i quali, con le modalità indicate nelle allegate "Linee guida", potranno chiedere l'avvio della procedura di rimozione dei vincoli;

**Considerato** che non si intende applicare la dilazione dei pagamenti;

**Visti:**

- La Legge n. 865 del 22 ottobre 1971 "Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica";
- La Legge n. 179 del 17 febbraio 1992 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica";
- La Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" così come modificata con l'entrata in vigore della L. 108/2021;
- Il Decreto del Ministero dell'economia e della finanza n. 151 del 28 settembre 2020; il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico degli Enti Locali";
- il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

**Richiamato** il Piano di Governo del Territorio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 22/03/2012 e pubblicato sul BURL della Regione Lombardia n. 38 del 19/09/2012, nonché le successive varianti al PGT di cui l'ultima approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08/04/2019 e pubblicata sul BURL della Regione Lombardia n. 30 del 24/07/2019;

**Stante** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

**Acquisiti** sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 così come sostituito dall'art. 3 – comma 1 – lett. b) del D.L. n. 174/2012;



Udito l'intervento del Sindaco, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, il quale illustra la proposta in approvazione e le linee guida che indicano l'iter da seguire per ottenere lo svincolo e il calcolo del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, a seguito dell'entrata in vigore della legge 108/2021 di modifica del regime preesistente;

**Dato atto** che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Con voti** favorevoli ed unanimi resi in forma palese nei modi di legge, essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. Di considerare le premesse parte integrante del deliberato;
2. Di prendere atto degli aggiornamenti apportati alla disciplina in materia di trasformazione delle aree in diritto di superficie dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
3. Di procedere alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e la rimozione di vincoli convenzionali mediante corrispettivi da determinarsi nelle modalità prevista dalla legge ai sensi dell'art. 31 legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la cessione in diritto di proprietà delle aree comprese nei Piani di Edilizia Economica Popolare P.E.E.P. di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie con modalità indicate nell'allegato 1 "Linee guida" che forma parte integrante della presente deliberazione;
4. Di procedere, contestualmente al precedente punto 3, alla rimozione dei vincoli di cui all'art. 31, comma 49-bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
5. Di stipulare le nuove convenzioni sulla base dello schema allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante (allegato 2), ai sensi del già citato art. 31

della legge 448/98;

6. Di subordinare la stipula delle convenzioni di cui ai precedenti punti al pagamento del corrispettivo la cui approvazione, nel valore complessivo trasformazione, è demandata alla Giunta Comunale sulla base dei calcoli da effettuarsi a cura dell'Ufficio Tecnico comunale secondo i criteri di cui al comma 48 del citato art. 31 della legge 448/98 e successivo D.M. 151 del 28 settembre 2020, da aggiornarsi periodicamente come specificato nelle "Linee Guida" qui allegate;
7. Di demandare a successiva Determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'approvazione delle singole convenzioni, in conformità alla Convenzione tipo, allegato 2 al presente provvedimento, con l'inserimento delle clausole necessarie per le esigenze specifiche di ogni singola trasformazione o per disposizioni normative sopravvenute;
8. Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per la sottoscrizione degli atti notarili convenzionali, autorizzando gli ufficiali roganti ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;
9. Di riservare a successive determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale gli accertamenti in entrata relativi ai corrispettivi dovuti dai proprietari delle unità immobiliari oggetto di convenzioni;
10. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa in quanto ogni onere conseguente alla stipula delle convenzioni è da intendersi a carico dei proprietari delle unità interessate;
11. Di comunicare agli interessati apposito avviso, volto a pubblicizzare le linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale contenute nella precedente deliberazione in forma pubblica, pubblicizzando i contenuti della delibera e le modalità di richiesta;
12. Di approvare altresì i criteri di stima dei calcoli degli importi da corrispondere al comune per ogni singolo alloggio;
13. Di non prevedere la dilazione dei pagamenti;
14. Di dare atto che la trasformazione dei titoli di cui sopra potrà essere attivata per tutte le convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della L. n. 179/92.
15. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico, l'emissione degli atti consequenziali alla rilocalizzazione dell'attività in oggetto;
16. Di disporre che L'Ufficio Tecnico provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet comunale per i successivi 30 gg. a far data dall'esecutività della presente deliberazione, un avviso nel quale siano esplicitate le procedure e le modalità di trasformazione del Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà.
17. Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico, l'emissione degli atti consequenziali alla rilocalizzazione dell'attività in oggetto.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi su n.11 consiglieri presenti e votanti

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Fogaroli Luigi

Il Segretario Generale  
Orlando Rossella

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

---